

(Provincia di Cremona) Piazza Garibaldi, 3 telefono 0375/98125-98328 fax n. 0375/98733

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA SU AREA PUBBLICA E AREA PRIVATA APERTA AL PUBBLICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 16/12/2016

ILSINDACO Ivana Cavazzini IL SEGRETARIO COMUNALE Scoma dott. Maurizio

INDICE:

Premessapag. 3
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALIpag. 4
Art. 1 - Norme di riferimentopag. 4
Art. 2 - Oggetto del regolamentopag. 4
Art. 3 - Definizione di sagrapag. 4
Art. 4 - Organizzatoripag. 5
Art. 5 - Durata delle manifestazionipag. 5
Art. 6 - Programmazione annuale e inserimento nel calendariopag. 5
Art. 7 - Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità
TITOLO II - AVVIO ATTIVITÀpag. 6
Art. 8 - Autorizzazioni e segnalazione certificata di inizio attività
Art. 9 - Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevandepag. 7
Art. 10 – Prescrizionipag. 7
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALIpag. 9
Art. 11 - Coinvolgimento di altri operatoripag. 9
Art. 12 - Altre disposizioni per gli organizzatoripag. 9
TITOLO IV - VIGILANZA E SANZIONIpag. 9
Art. 13 – Vigilanzapag. 9
Art. 14 – Sanzionipag. 10
TITOLO V - ZONE SOTTOPOSTE A TUTELApag. 10
Art. 15 - Zone sottoposte a tutelapag. 10
Art. 16 – Entrata in vigorepag. 10
Art. 17 – Disposizioni transitoripag. 10
Allegato- A MODULO D'ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DI FIERE,

PREMESSA

- 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 18-ter della Legge Regionale 2 Febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), nonché delle linee guida di cui alla Delibera di Giunta Regionale 2 Agosto 2016, n. X/5519 (Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre), disciplina le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'art. 72 LR 6/2010, anche in occasione delle "sagre" di cui all'art. 16 comma 2 lettera G della richiamata Legge regionale. Per tali ultime manifestazioni nonché per le "fiere" di cui all'art. 16 comma 2 lettera F LR 6/2010 è altresì determinata la procedura di redazione del relativo "elenco annuale delle fiere e delle sagre", funzionale alla successiva pubblicazione del "calendario annuale delle fiere e delle sagre" ai sensi dell'art. 18-bis LR 6/2010. I regolamenti comunali sono approvati previo parere obbligatorio delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e somministrazione, contengono la disciplina delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6
- 2. Scopo della norma è assicurare omogeneità sul territorio lombardo, con la definizione di criteri che da un lato favoriscano iniziative e manifestazioni temporanee con somministrazione di cibi e bevande che abbiano evidenti finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, della società e dell'artigianato locale, dall'altro lato siano in grado di evitare che dette manifestazioni assumano la forma di vere e proprie attività commerciali a scopo di lucro, senza adempiere agli obblighi normativi che regolano il commercio in sede fissa ed ambulante e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta dagli esercizi autorizzati
- 3. Le disposizioni a seguire, in ossequio alla citata normativa regionale, sono dirette a garantire opportuna trasparenza con riferimento all'organizzazione delle sagre e delle fiere che si svolgono sul territorio comunale, consentendo all'Amministrazione municipale di verificare la sostenibilità di tali eventi nonché, più in generale, delle attività di somministrazione temporanea di cui al richiamato art. 72 confrontandosi con le Associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché con le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i comparti del commercio su area pubblica e della somministrazione, anche allo scopo di promuovere il coinvolgimento degli operatori in sede fissa e su area pubblica già presenti nell'ambito comunale, nonché di favorire le manifestazioni volte alla valorizzazione dell'attrattività del territorio, con l'istituzione di un apposito registro.
- 4. Pertanto il presente regolamento comunale stabilisce i criteri e le regole per lo svolgimento delle sagre come definite all'art. 16, comma 2, lettera g) della L.R. 6/2010, e anche delle fiere come definite dall'art. 16, comma 2, lettera f) della L.R. 6/2010 limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Norme di riferimento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) "Direttiva Bolkestein -";
- Legge n. 241/1990 art. 19, modificato dall'art. 49, comma 4-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii;
- T.U.L.P.S. 18/06/1931 n. 773 e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- D.C.R. 3 marzo 2015 n. 643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere);
- Legge regionale 29 aprile 2016 n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6);
- L'allegato A della D.G.R. n° X/5519 del 2 agosto 2016"Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010";

Art. 2 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, i criteri per lo svolgimento nel territorio comunale di:
 - sagre, intese quali manifestazioni temporanee che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale, su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, e la vendita di prodotti, assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni;
- 2. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.
- 3. Non è consentito lo svolgimento di manifestazione temporanea, sagra o festa popolare nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 3 - Definizione di sagra

1. Per sagra si intendono tutte quelle manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità, all'aggregazione comunitaria, a tradizioni folcloristiche, gastronomiche, di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, ecc., organizzate sul territorio comunale, in cui è presente

l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'art. 72 della L.R. n. 6/2010.

Art. 4 - Organizzatori

Le manifestazioni di cui al precedente art. 3 possono essere organizzate da:

a) enti pubblici;

- b) enti ed associazioni per la promozione del territorio comunale a livello sportivo, culturale, gastronomico ecc.;
- enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- d) organismi religiosi;

e) partiti politici;

- f) associazioni sindacali;
- g) imprese.

Art. 5 - Durata delle manifestazioni

1. Fatta eccezione per quegli eventi per i quali le Associazioni abbiano all'unanimità suggerito apposita deroga, devono ritenersi insostenibili le manifestazioni con durata maggiore di 8 giorni – anche non consecutivi – ovvero proposte negli stessi giorni. Tale ultima disposizione non deve essere applicata qualora l'evento per cui è stata proposta istanza sia collocato in un raggio di almeno 5 km da altra analoga iniziativa, raggio incrementato di ulteriori 5 km qualora la superficie della manifestazione – al netto dell'area parcheggi e servizi – superi i 100 mq e così progressivamente per ogni ulteriori 100 mq di superficie. Risulta in ogni caso inderogabile il divieto di cui all'art. 18 –ter comma 5 L.R. 06/2010, il quale impone ai Comuni di non autorizzare, nei medesimi giorni e su aree contigue, sagre, mercati e fiere, ferma restando la possibilità di far confluire tali eventi in un'unica sagra, dove siano coinvolti anche gli operatori commerciali che sarebbero presenti nei mercati o nelle fiere, sentire le Associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 6 - Programmazione annuale e inserimento nel calendario

- 1. I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 4) devono comunicare entro il 15 ottobre di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire al comune di redigere entro il 30 novembre di ogni anno l'elenco annuale delle sagre e delle fiere che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno successivo. Detto elenco, approvato dalla Giunta Comunale, è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal comune sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia;
- 2. I soggetti interessati, entro il termine di cui sopra, devono presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive, apposita istanza contenente, pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune, i seguenti dati:
 - a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email /telefono);

c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;

- d) Denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- h) Programma di massima della manifestazione;
- 3. La mancata istanza entro il giorno 15 ottobre di ogni anno comporta l'esclusione dal calendario.

- 4. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle fiere e delle sagre che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.
- 5. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori saranno puniti con le sanzioni previste dall' art. 18 ter comma 3) della L.R. n. 6/2010.
- 6. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere modificato o integrato solo dal Comune, sentite le associazioni di Categoria di cui all'art. 19 della L.R. n. 6/2010 integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.

Art. 7 - Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità

- 1. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.
- 2. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento ecc.);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

TITOLO II AVVIO ATTIVITÀ

Art. 8 - Autorizzazioni e segnalazione certificata di inizio attività

- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione delle sagre, purché non collegate ad attività di intrattenimento soggetta a licenza di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., possono essere effettuate su tutto il territorio comunale mediante la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
- 2. In occasione di sagre o altre riunioni straordinarie di persone, lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali od aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.

- 3. Qualora nell'ambito della sagra, festa siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione, le relative istanze dovranno essere presentate entro il termine di almeno 30 giorni prima dell'evento, per il rilascio del titolo abilitativo e/o atto di assenso.
- 4. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 9 - Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

- Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere è soggetto alla presentazione di SCIA Modello A per attività temporanea, con l'obbligo del possesso dei requisiti morali e professionali (se organizzata in regime d'impresa);
- 2. Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere organizzate da enti o associazioni non a scopo di lucro è soggetta a SCIA, con il possesso dei soli requisiti morali (ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legge n. 5/2012), nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienicosanitarie a sensi dell'art. 72 L.R. n. 6/2010.
- 3. La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienicosanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni o imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.
- 4. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg.(CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg.(CE) n. 853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme igienico-sanitarie.
- 5. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n.852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi dei Reg. (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.
- 6. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010.
- 7. E' vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

Art. 10 - Prescrizioni

- A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.
- 2. Palchi, pedane, stands, tecnostrutture, ecc. installati in occasione di manifestazioni temporanee, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato ai sensi della legge 5/11/1971 n 1086.

- 3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere certificato da dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi del DM 22/1/2008 n.37.
- 4. Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.
- 5. Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.
- 6. Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, oltre a un numero adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nelle aree destinate a cucina in conformità delle vigenti norme.
- 7. In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono avere una capacità massima di 75 Kg e devono essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture.
- 8. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille.
- 9. Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.
- 10. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. devono essere incanalati tramite apposita fognatura.
- 11. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree e in locali idonei.
- 12. Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunale.
- 13. Devono essere garantiti i servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
- 14. Devono essere destinate aree a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- 15. Devono essere destinati parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Coinvolgimento di altri operatori

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere, previa comunicazione, agli esercizi di vicinato e ai

pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o quella adiacente la sagra.

2. L'Amministrazione Comunale può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità o zona di decentramento amministrativo, ove previste. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

Art. 12 - Altre disposizioni per gli organizzatori

- 1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori-promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio e/o di contributi.
- 2. La pulizia dell'area della sagra, festa e manifestazione temporanea è interamente a carico dell'organizzazione, la quale di impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.
- L'eventuale rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature fornito dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale e tempestivamente comunicato agli organizzatori.
- 4. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, Iva, Irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate.
- 5. Prima dell'inizio della sagra andrà prodotta al comune, qualora prevista dal regolamento comunale, idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 13 - Vigilanza

 Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 14 - Sanzioni

- 1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 500,00 € a 3.000,00, come previsto dall'articolo 18ter della L.R. n. 6/2010, integrata e modificata dalla L.R. n. 10/2016;
- 2. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

3. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

TITOLO V ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

Art. 15 - Zone sottoposte a tutela

1. Non vi sono, all'interno del territorio comunale, aree sottoposte a tutela per le quali non è ammesso lo svolgimento delle sagre e fiere con somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 72 della L.R. 6/2010 e per le quali deve essere rilasciata apposita autorizzazione.

TITOLO VI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'albo pretorio secondo le indicazioni previste nello Statuto comunale.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari eventualmente deliberate in materia.
- 3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 17 - Disposizioni transitorie

- Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.
- 2. Le norme di cui all'art. 6 "Programmazione annuale" verranno applicate a decorrere dalle sagre che si svolgeranno nell'anno 2017.

Allegato- A

MODULO D'ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DI FIERE, SAGRE O ALTRE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA SU AREA PRIVATA

Il sattoscritto (nomo e cognome)
Il sottoscritto (nome e cognome) nato a (Comune, Provincia ed eventuale Stato
estero) il / ,
in qualità di titolare e/o legale rappresentante della ditta individuale/società/associazione/altro (specificare:) denominata:
con sede in (indirizzo con codice postale, Comune, Provincia ed eventuale Stato estero)
avente Codice fiscale o Partita IVA
e iscritta (compilare solo se impresa) al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di
COMUNICA
di voler organizzare il seguente evento: sagra; fiera; attività di temporanea somministrazione su area privata aperta al pubblico in area comunale sottoposta a tutela.
territorio comunale all'indirizzo ne giorni (indicare le date) durante gli orari e con le modalità indicate negli allegati.
DICHIARA
Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale lombarda n. 5519 del 2/8/2016, nonché in ossequio al correlativo regolamento comunale delle sagre: di essere a conoscenza che la presente comunicazione è strumentale all'eventuale inserimento della manifestazione indicata ne calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla LR 6/2010, ovvero all'autorizzazione della stessa in quanto attività di temporanea somministrazione svolta su area privata in zona sottoposta a tutela, non sostituendo in alcun modo ogni tipo di concessione o autorizzazione che si renda necessaria per il corretto svolgimento della manifestazione; di voler ricevere ogni segnalazione informale al seguente numero di telefono della manifestazione.
nonché ogni comunicazione formale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata,
sarà peraltro utilizzato per comunicare eventuali variazioni ai suddetti recapiti. Che l'evento e proposto sopra area situata parzialmente al di fuori del territorio comunale (campo noi obbligatorio); Di richiedere che l'evento venga inserito nel registro delle sagre, fiere e altre manifestazioni storiche e di pregio (campo non obbligatorio).
Data / /

Firma _____

ALLEGATI:

- 1) copia documento d'identità o permesso di soggiorno del dichiarante;
- 2) copia del programma di massima dell'evento, indicando gli orari di svolgimento del medesimo;
- 3) indicazione della tipologia e numero degli operatori di cui è proposta la partecipazione;
- 4) dichiarazione relativa all'eventuale vendita e somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
- 5) planimetria dell'area su cui si svolge l'evento, con indicazione ove richiesta delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili e indicazione della presenza di servizi igienici compresi quelli per i soggetti diversamente abili, nonché delle strutture per procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, in ossequio ai criteri specificati nel regolamento comunale.
- 6) attestato recante prova della cauzione/fidejussione per l'eventuale ripristino dei luoghi pubblici dove si svolge la manifestazione, ove richiesta.